



Prot. n°

242/6-0

li 22 OTT 2015

**Circolare n° 04/2015**

**A TUTTE LE IMPRESE  
AI CONSULENTI DEL LAVORO**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** C. C. N. L. dipendenti imprese edili ed affini **Art. 39** (Aspettativa)

Con circolare n° 3/2012 si comunicava l'attivazione del programma di controllo in automatico delle ore, per ogni singolo lavoratore, all'interno delle denunce telematiche.

Dall'entrata in vigore delle nuove procedure tutte le ore non giustificabili con istituti contrattuali devono necessariamente essere indicate nella casella "ore sanzionabili".

Su tali ore sono calcolati, in automatico dal programma, i contributi da versare in aggiunta alla contribuzione prevista per le ore ordinarie.

Ciò premesso la scrivente Cassa Edile del Molise ha avuto modo di verificare che, nella compilazione della denuncia mensile lavoratori occupati (mediante modello MUT), molti utenti continuano ad utilizzare l'aspettativa non retribuita in modo non conforme alla vigente C. C. N. L. dipendenti imprese edili ed affini.

Infatti l'articolo 39 (riportato in calce alla presente) prevede che detta aspettativa non sia inferiore alle 4 settimane lavorative e venga concessa una sola volta all'anno. Unica eccezione è contemplata "nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale". In tali situazioni "il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni."

Pertanto, anche alla luce della reiterata inesatta applicazione dell'articolo in questione,

**SI COMUNICA**

che dalle denunce del mese di ottobre 2015 ci si atterrà scrupolosamente alla normativa e che, pertanto, non si giustificano più richieste di aspettativa non retribuita che non rispondano ai dettami contrattuali.

Tali ore, mancando istituti contrattuali che possano giustificarle, dovranno essere inserite nelle "ore sanzionabili".

**IL VICEPRESIDENTE  
(Massimiliano Rapone)**



**IL PRESIDENTE  
(dott. ing. Antonio Buono)**

**Art. 39 (Aspettativa)**

*All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso -compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno- un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto. Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni. E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.*

*L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.*

*L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.*